

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, MIRATE, IPERICO, MACALUSO EMANUELE,
GIANNINI, PEGORARO, ESPOSTO, DI MARINO, MARRAS,
BONIFAZI, MARTELLI, SCUTARI, VALORI, RIGA GRAZIA**

Presentata il 14 settembre 1973

Scioglimento dell'Ente nazionale risi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esigenza di procedere senza ulteriori indugi allo scioglimento dell'Ente nazionale risi e alla ristrutturazione su basi nuove dei compiti di interesse pubblico da esso esercitati è ormai generalmente riconosciuta.

Come è noto, l'Ente nazionale risi fu istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge 21 dicembre 1931, n. 1785, allo scopo di provvedere « ... alla tutela degli interessi della produzione risicola, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promuovendo ogni iniziativa rivolta al miglioramento della produzione ». L'ente predetto, rimasto immutato nelle sue strutture e funzioni, rappresenta una anacronistica sopravvivenza corporativa e antidemocratica del periodo fascista, in stridente contrasto con le norme costituzionali e con le mutate condizioni economiche dell'agricoltura e del mercato dei suoi prodotti.

Già nel 1966 la Commissione parlamentare d'inchiesta sui monopoli, concludendo l'indagine di settore relativa all'Ente nazionale risi, prospettò, nella relazione della maggioranza,

la necessità di « ... un riordinamento dell'ente stesso così come chiesto dalla Commissione agricoltura in un ordine del giorno che impegna il Governo a strutturare il funzionamento dell'Ente nazionale risi in modo da renderlo più aderente alle esigenze dei produttori in armonia con i regolamenti comunitari ».

Alla relazione della maggioranza che concludeva nel senso sopraddetto, la minoranza contrappose una sua relazione che proponeva lo scioglimento dell'Ente nazionale risi e il trasferimento delle sue funzioni all'AIMA, costituita appunto nel 1966, e alle associazioni dei produttori.

Il 2 marzo 1968 il Ministro dell'agricoltura del tempo presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 4947 per il « Riordinamento dell'Ente nazionale risi », che decadde con la fine della IV legislatura e che non venne più ripresentato nella successiva. Nella relazione al predetto disegno di legge si affermava « ... l'esigenza di indirizzare l'organizzazione dell'attività agricola verso forme associative atte a tutelare direttamente gli in-

teressi dei produttori e ad operare come strumenti di taluni interventi pubblici per la migliore realizzazione degli interessi collettivi strettamente connessi all'ordinato svolgimento della produzione delle principali derrate ». E si continuava riconoscendo che « ... anche per il settore risicolo occorre indubbiamente prevedere una siffatta evoluzione organizzativa e l'assunzione di compiti di pubblico interesse da parte di associazioni dei produttori », anche se poi si concludeva affermando la necessità di conservare l'Ente nazionale risi, ristrutturato e riordinato, finché non fossero state costituite e idoneamente attrezzate le associazioni dei produttori e « comunque per non oltre tre anni », come recitava l'articolo 3 del disegno di legge richiamato.

Sono trascorsi da allora oltre cinque anni e siamo ancora al punto di partenza. Le pressioni e gli interessi particolaristici hanno prevalso sugli interessi generali della produzione risicola e dell'economia nazionale. Ancora recentemente, e precisamente in data 21 marzo 1973, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che impegnava nuovamente il Governo a « dare attuazione alle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta del 1966 sull'Ente nazionale risi ».

Ora occorre dare pratica e immediata attuazione ai proponimenti e agli impegni ricordati, ma occorre farlo con un provvedimento definitivo e radicale che preveda lo scioglimento dell'Ente nazionale risi e il trasferimento dei compiti da esso esercitati all'AIMA e alle associazioni dei produttori.

A prescindere dalle molte altre considerazioni che si potrebbero fare a sostegno della esigenza dello scioglimento, non si comprende perché l'AIMA, che da anni svolge i compiti di organismo di intervento previsti dai regolamenti comunitari e alla quale sono stati recentemente affidati anche compiti per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine e dei mangimi destinati alla alimentazione del bestiame, non possa e non debba esplicare tali compiti anche nel settore risicolo, in stretta collaborazione con le associazioni dei produttori esistenti e da costituire, evitando, tra l'altro, inutili doppioni e conseguenti spese ripetitive.

Occorre aggiungere che l'Ente nazionale risi è da tempo investito da una crisi profonda, gravemente indebitato e contestato da ogni parte. Su di esso gravano pesanti responsabilità per le tormentate vicende che hanno investito il settore risicolo negli anni scorsi e per quelle recenti che hanno determinato uno

scandaloso aumento dei prezzi del riso al consumo, senza peraltro che ne derivassero benefici alla grande massa dei piccoli e medi risicoltori. Accanto all'ente e per iniziativa dei suoi massimi dirigenti sono sorte e hanno prosperato società di comodo nell'ambito delle quali non si sa dove finiscano gli interessi pubblici e dove incomincino quelli privati.

Dopo quanto detto, non riteniamo di doverci dilungare oltre sulla materia, rimandando per una completa documentazione all'indagine della Commissione parlamentare d'inchiesta del 1966. L'articolazione della presente proposta di legge non richiede una dettagliata illustrazione.

L'articolo 1 prevede lo scioglimento dell'Ente nazionale risi e l'assunzione da parte dell'AIMA dei compiti di intervento nel mercato del riso, la quale si avvarrà allo scopo di cooperative e di associazioni dei produttori quali enti operatori. I compiti di promozione e di miglioramento tecnico ed economico della risicoltura sono pure assunti in via temporanea dall'AIMA e da questa trasferiti, su loro domanda e previo parere favorevole delle regioni interessate, alle associazioni dei produttori democraticamente costituite, mettendo a loro disposizione gli impianti e le attrezzature passate in sua dotazione.

L'articolo 2 fissa in due anni il periodo entro il quale deve avvenire il trasferimento dei compiti di promozione e di miglioramento tecnico ed economico alle associazioni stesse, su loro domanda e previo parere favorevole delle regioni competenti, e prevede sovvenzioni a fondo perduto per un periodo non superiore ad anni tre per favorirne il rafforzamento.

L'articolo 3 precisa alcuni fondamentali compiti ai quali l'AIMA deve assolvere in collaborazione con le associazioni dei produttori allo scopo di concorrere al miglioramento tecnico ed economico della risicoltura.

L'articolo 4 attiene alle norme relative al trasferimento all'AIMA del personale dell'Ente nazionale risi, al suo trattamento economico e di quiescenza, al trasferimento del patrimonio dell'ente stesso all'AIMA e alla assunzione dei debiti esistenti a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 5, infine, delega il Ministro dell'agricoltura, d'intesa con quello del tesoro, ad adottare tutti i provvedimenti connessi ai trasferimenti di cui all'articolo 4 entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge e abroga la legge istitutiva dell'Ente nazionale risi e le sue successive integrazioni e modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale risi, istituito con decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modificazioni, è soppresso.

I compiti di intervento nel mercato del riso svolti dall'ente di cui al precedente comma e quelli previsti dai regolamenti della Comunità economica europea n. 16/64 del 5 febbraio 1964 sono assunti dall'AIMA, la quale si avvarrà per la loro attuazione di cooperative e di associazioni di risicoltori quali enti operatori.

I compiti di promozione e di miglioramento tecnico ed economico della risicoltura svolti dall'Ente nazionale risi sono pure assunti in via temporanea dall'AIMA e da questa gradualmente trasferiti, su loro domanda, alle associazioni di risicoltori democraticamente costituite, previo parere favorevole delle regioni competenti per territorio.

L'AIMA è tenuta a mettere a disposizione delle associazioni dei produttori risicoli che ne facciano richiesta gli impianti e le attrezzature passate in sua dotazione per l'assolvimento dei compiti trasferiti alle associazioni medesime a norma del precedente comma.

ART. 2.

Il trasferimento alle associazioni di produttori risicoli dei compiti di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge dovrà essere attuato entro un periodo non superiore ad anni due dalla entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo di favorire il rafforzamento delle associazioni dei produttori risicoli direttocoltivatori, l'AIMA concede alle stesse, a loro domanda, sovvenzioni a fondo perduto per un periodo non superiore ad anni tre, previo parere favorevole delle regioni competenti per territorio.

ART. 3.

Allo scopo di concorrere al miglioramento tecnico ed economico della risicoltura in collaborazione con le associazioni dei risicoltori, l'AIMA:

provvede alla sistematica raccolta delle notizie e dei dati relativi ai consumi e agli

scambi, per il conseguente orientamento della produzione, anche sotto l'aspetto qualitativo;

favorisce lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra risicoltori diretto-coltivatori;

presta garanzie fidejussorie agli istituti di credito agrario a favore delle cooperative e delle associazioni fra risicoltori diretto-coltivatori e promuove, eventualmente, forme di ammasso volontario del riso attraverso le associazioni e le cooperative;

svolge attività di propaganda per l'incremento del consumo del riso;

provvede ad ogni altra attività che si riveli utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

ART. 4.

Il personale dell'Ente nazionale risi entra a far parte dell'organico dell'AIMA, il cui consiglio di amministrazione ne determina lo stato giuridico, il trattamento economico e la quiescenza in conformità alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AIMA stessa, ferme restando, fino al loro riassorbimento, le condizioni di miglior favore in atto all'entrata in vigore della presente legge.

Il patrimonio e le attrezzature dell'Ente nazionale risi, comprese le azioni sociali da esso possedute in società, passano in dotazione all'AIMA, la quale subentra in tutti gli atti e responsabilità dell'Ente stesso.

I debiti dell'Ente nazionale risi sono assunti a carico del bilancio dello Stato. Sono a carico del bilancio dell'AIMA tutte le spese derivanti dalla applicazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 5.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministro del tesoro, provvede ad adottare tutti i provvedimenti connessi all'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.

Il decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e il decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932 sono abrogati.